



IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo generale n. 21415

ALLE DIRIGENTI

p.c.
Sindaco Oreste Giurlani
Assessore al Personale Guja Guidi

Circolare del 04/06/2019

OGGETTO: AUTENTICAZIONE FIRME DI ATTI FRA PRIVATI.

La materia dell'autenticazione di firme è disciplinata dall'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il quale recita:

“Articolo 21 (R) Autenticazione delle sottoscrizioni

*1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi **istanza o dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà da **produrre agli organi della pubblica amministrazione**, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.*

*2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è **presentata a soggetti diversi** da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, **segretario comunale**, dal **dipendente addetto a ricevere la documentazione** o **altro dipendente incaricato dal Sindaco**; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.”*

Ciò comporta che il Segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o il dipendente incaricato dal Sindaco **POSSONO AUTENTICARE** le seguenti sottoscrizioni:

- a. Istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione;
- b. Istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione .

Cosa è una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**?

L'art. 47, commi 1 e 2, ne dà la definizione in questi termini:

*“1. L'atto di notorietà concernente **stati, qualità personali o fatti** che siano **a diretta conoscenza dell'interessato** è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.*

*2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare **anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti** di cui **egli abbia diretta conoscenza.**”*

La regola generale è, quindi, che il dipendente incaricato dal Sindaco o il Segretario comunale possono autenticare la firma **solo** sugli atti di cui sopra; tutti gli altri atti, compresi **quelli di natura privatistica**, restano **esclusi** dalla sfera di competenza dei soggetti comunali, ad **eccezione** di alcuni casi espressamente previsti da specifiche disposizioni normative.

Comune di Pescia – Il Segretario Generale – Piazza Mazzini 1 – 51017 Pescia (Pt)
tel. 0572 492225 e-mail: segretario@comune.pescia.pt.it

Fra le **eccezioni** (e, quindi, fra le firme autenticabili anche dai soggetti comunali) rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- a. Il D.L. 04.07.2006, n. 223, art. 7. Co. 1 : passaggi di proprietà di beni mobile registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (c.d. trasferimenti di proprietà dei veicoli) ;
- b. L. 184/1983, art 31, co. 3, lettera e) : il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
- c. D.P.R. 08.07.2005, n. 169, art. 3, co. 7 : “*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.* “ Autentica della sottoscrizione sulla busta contenente la scheda di voto per corrispondenza per il rinnovo degli Ordini Professionali;
- d. L. 21.03.1990, n. 53, art. 14 (“*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza del procedimento elettorale*”) : Autentiche in materia elettorale; autentica di firme previste nel procedimento elettorale non riservate al notaio;
- e. D.Lgs. 28.07.1989, n. 271, art. 39 (“*Norme di attuazione, di coordinamento e trans. del C.P.P.* “) : “l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato “
- f. D.P.R. 25.10.2005, n. 221, art. 2, co. 6 (“*Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi* “) ;
- g. L. 15.12.1990, n. 386 (“*Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari* “) , art. 8, co. 3bis (“Autentica della sottoscrizione in calce alla quietanza dichiaratoria”) ;
- h. Altre ipotesi espressamente previste da una norma legislativa .

NON POSSONO essere autenticati dai soggetti comunali le **manifestazioni di volontà di carattere negoziale** intercorrenti **fra privati** ovvero inerenti rapporti privatistici (ad esempio: atti di delega o procure per soggetti/enti privati, atti di procura per enti pubblici, procure speciali per cui si dà mandato di vendita, subentri nei leasing, accettazioni di eredità, etc.).

Si precisa che il divieto di autenticazione si applica anche nel caso in cui manifestazioni di volontà, anche negoziale, vengono celate dietro formule dichiarative che somigliano, apparentemente, a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ; infatti ciò che conta non è la forma ma il contenuto dell'atto di cui si chiede la autenticazione della firma.

La conseguenza dell'autentica effettuata in carenza di potere è la nullità della stessa, e ciò può essere pregiudizievole per lo stesso cittadino richiedente, oltre che rilevante ai fini della responsabilità dell'autenticatore.

Si chiede alle Dirigenti di diffondere la presente circolare tra i dipendenti interessati all'attività di autenticazione, sia come delegati del Sindaco che come dipendenti addetto a ricevere gli atti.

Si dà mandato alla **Dirigente Affari Generali e Gestione delle Risorse** di **pubblicare** la presente sul **sito istituzionale del Comune**.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Aronica
firmato in originale